



Comune di Termoli

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Approvato con Delibera di Consiglio n.del

Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento	2
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari.....	3
Art. 4 Misura dell'imposta	3
Art. 5 Esenzioni	4
Art. 6 Versamenti.....	4
Art. 7 Obblighi del gestore della struttura ricettiva e degli intermediari immobiliari.....	5
Art. 8 Disposizioni in tema di controllo e accertamento dell'imposta	6
Art. 9 Sanzioni.....	7
Art. 10 Riscossione coattiva.....	7
Art. 11 Rimborsi	7
Art. 12 Contenzioso Funzionario responsabile dell'imposta.....	7
Art. 13 Funzionario responsabile dell'imposta	8
Art. 14 Disposizioni transitorie e finali	8

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 come modificato dall'art. 180, comma 3 D.L. n. 34 del 19/5/2020, convertito in L. 17/7/2020 n. 77 e s.m.i., disciplinata dal presente regolamento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Oltre a dettagliare quanto già previsto dalla legge in materia di fattispecie imponibili, nel regolamento sono disciplinati i principi e le disposizioni inerenti all'istituzione ed applicazione nel Comune di Termoli dell'imposta di soggiorno, in particolare con riferimento al presupposto, ai soggetti passivi dell'imposta, alle esenzioni, agli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e alle misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Termoli fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati in una relazione presentata annualmente al Consiglio comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, ubicate nel territorio del Comune di Termoli, intendendo per tali, a titolo esemplificativo, le strutture alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (*bed & breakfast*), agriturismi, strutture di turismo rurale, immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché le altre strutture individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale

già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

5. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.

Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Termoli. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al riversamento dell'importo al Comune di Termoli.
2. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Termoli o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, configurandosi la fattispecie come modalità di intervento istituzionale di tipo socio-assistenziale.
3. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono, pertanto, il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'articolo 2, presso i quali sono ospitati i soggetti passivi dell'imposta, e il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017 convertito dalla legge n. 96 del 2017.
4. Il soggetto che incassa il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti corrispettivi, relativi agli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nei confronti del Comune con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
3. L'imposta è dovuta per ogni persona e pernottamento nelle strutture di cui all'art. 2 fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del

quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,50.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al decimo anno di età;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale per un massimo di due persone per paziente;
 - d) le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - e) gli autisti di autobus dei gruppi organizzati;
 - f) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 e i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - h) gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizio.
 - i) I gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell'imposta;
 - j) I gestori ed i lavoratori che alloggiano nella struttura e non residenti nel territorio comunale;
 - k) Gli studenti universitari regolarmente iscritti ai corsi di laurea presso l'UNIMOL sede di Termoli;
2. Le esenzioni di cui ai punti b) e c) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Art. 6 Versamenti

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 comma 1, al termine di ciascun

soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 del D.lgs. 296/2006 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Termoli delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e precisamente con le seguenti modalità:
 - a) entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
 - b) entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - c) entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
 - d) entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
4. Il versamento delle somme di cui al comma 2 avviene attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (PagoPa) specificando nella causale il trimestre al quale si riferisce il versamento.

Articolo 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari** **immobiliari**

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili, attraverso materiale informativo nonché tramite pagine web.
2. Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
3. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione relativa ai dati della struttura e ai versamenti effettuati al Comune, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
4. Entro gli stessi termini previsti dall'art. 6 per i versamenti, il gestore della struttura ricettiva presenta una comunicazione relativa alle somme versate, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, il numero delle esenzioni, gli estremi del versamento effettuato nonché

ulteriori informazioni utili ai fini del corretto riscontro dell'attività svolta e dell'imposta riversata.

5. La comunicazione deve essere comunque presentata telematicamente anche in caso di assenza di pernottamenti. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.
6. In caso di soggiorno ricadente su trimestri diversi, l'imposta viene versata nel trimestre in cui viene riscossa dall'ospite. Quindi, ad esempio, nel caso di un soggiorno dal 30/9 al 2/10, l'imposta sarà riversata al Comune interamente nel trimestre ottobre-dicembre mentre i pernottamenti verranno correttamente registrati nei due mesi.
7. La comunicazione di cui al comma 4 viene inviata al Servizio Tributi esclusivamente in modalità telematica mediante l'utilizzo del portale telematico messo a disposizione. Eccezionalmente, in caso di impossibilità oggettiva della presentazione in via telematica, essa può essere presentata su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche.
8. I nuovi gestori, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente presentare all'ufficio del Turismo la richiesta di registrazione sull'apposito portale messo a disposizione dal comune di Termoli richiedendo le credenziali di accesso necessarie per la presentazione delle comunicazioni degli importi riscossi di cui al comma 4.
9. Il gestore della struttura ricettiva, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione comunale, ha l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (attestazioni per esenzioni, documenti contabili dei versamenti effettuati, ricevute rilasciate al soggiornante ai fini dell'imposta di soggiorno, etc.)
10. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 6 e al presente articolo.

Art. 8 Disposizioni in tema di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione annuale e delle comunicazioni trimestrali di cui al precedente art. 7.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo

dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i responsabili degli obblighi tributari a esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare, ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. I gestori delle strutture ricettive, nonché gli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti relativi all'imposta applicata e ai versamenti effettuati al Comune, nonché a rispondere entro i termini assegnati ad eventuali richieste specifiche e questionari inviati dagli uffici comunali preposti alla gestione dell'imposta di soggiorno.

Art. 9 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili come previsto dall'articolo 180 del D.L. 34/2020. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per ogni altra violazione al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere

richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.
2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 si applica quanto previsto dalla L. 689/1981.

Art. 13 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Egli provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della Deliberazione di approvazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6, e 7 comma 3, del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.